



Documento di consultazione n. 01/2013

**Proposta di modifica
del Testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico**

- Abolizione del Collegio dei Probiviri -

1. Premessa

Con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, è stato approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina), come successivamente modificato ed integrato.

L'Articolo 3, comma 3.4, della Disciplina dispone che *“Il GME predisporre proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità”*.

Con il presente documento di consultazione il GME, al fine di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione presso la compagine dei soggetti interessati, rende nota la proposta di modifica della Disciplina, avente per oggetto l’eliminazione dell’istituto del Collegio dei Probiviri.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni all’**Unità Legale e Regolazione** del GME, entro e non oltre il **23 febbraio 2013**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: info@mercatoelettrico.org
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Largo Giuseppe Tartini, 3/4
00198 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Contenuto della proposta

La proposta di modifica della Disciplina è volta ad eliminare dalla Disciplina del Mercato elettrico e del Mercato dei certificati verdi l'istituto del Collegio dei Probiviri, previsto al Titolo VII.

Come noto il Collegio dei Probiviri rientra tra gli istituti individuati dalla Disciplina per la risoluzione delle controversie insorte tra GME ed operatori in ordine ai provvedimenti di diniego di ammissione al mercato, di irrogazione delle sanzioni comminate a seguito della violazione della Disciplina, nonché ad ogni altra controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione della medesima Disciplina.

La proposta di abolizione del Collegio dei Probiviri trae origine, tra le altre, essenzialmente dalle motivazioni di seguito indicate:

- la necessità di uniformare le procedure di risoluzione delle controversie sul Mercato elettrico e dei Certificati verdi a quelle previste su tutti gli altri Mercati/Piattaforme organizzati e gestiti dal GME, ove tale istituto non è contemplato;
- il processo di maturazione del mercato elettrico e dei certificati verdi, come anche la diffusione della conoscenza del funzionamento di siffatti mercati, è tale da non giustificare più la necessità di un istituto così specialistico in materia, peraltro sostanzialmente inutilizzato anche nel passato;

In considerazione delle predette motivazioni, tenuto anche conto della presenza nell'ambito della Disciplina di ulteriori rimedi previsti per la risoluzione delle controversie (procedure arbitrali), il GME, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4 della Disciplina, con il presente documento di consultazione rende note le proposte di modifica da apportare alle disposizioni della medesima Disciplina onde prevedere l'abolizione del Collegio dei Probiviri.

Al fine di favorire un pronto riscontro a quanto proposto si riporta di seguito, in apposita tabella, la versione attuale della Disciplina (riprodotta nella colonna di sinistra) con il testo risultante dalle modifiche proposte (riprodotto nella colonna di destra).

TITOLO V

SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL'ENERGIA

CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 79: “Garanzie finanziarie degli operatori”

Il testo dell’Articolo 79, comma 79.9, è così modificato:

| Testo attuale | Nuovo testo |
|--|---|
| <p><i>(omissis)</i></p> <p>79.9 L’operatore può contestare l’esito della verifica effettuata dall’istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della contestazione è competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 133.</p> | <p><i>(omissis)</i></p> <p>79.9 L’operatore può contestare l’esito della verifica effettuata dall’istituto affidatario, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 134. inviando comunicazione al GME. Della contestazione è competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 133.</p> |
| <p><i>(omissis)</i></p> | <p><i>(omissis)</i></p> |

TITOLO VII
SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO

CAPO I
VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 115: “Pubblicità delle sanzioni”

Il testo dell’Articolo 115, comma 115.1, è così modificato:

| Testo attuale | Nuovo testo |
|---|--|
| <p>115.1 Dell’irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all’operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest’ultimo caso, l’irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.</p> | <p>115.1 Dell’irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all’operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il devoluta al Collegio arbitrale dei Probiviri. In quest’ultimo caso, l’irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione</p> |

Articolo 116: “Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni”

Il testo dell’Articolo 116, comma 116.1, è così modificato:

| Testo attuale | Nuovo testo |
|--|---|
| 116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l’operatore può proporre ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento. | 116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l’operatore può proporre ricorso avanti il Collegio dei Probiviri arbitrale nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento |

CAPO II

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO

SEZIONE I

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE

Articolo 122: “Verifica delle contestazioni”

Il testo dell’Articolo 122, comma 122.5, è così modificato:

| Testo attuale | Nuovo testo |
|--|--|
| (omissis) 122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2 e 122.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 131, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 134 e Articolo 135, comma 135.2. | (omissis) 122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2 e 122.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 131, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 134 e Articolo 135, comma 135.2. |
| (omissis) | (omissis) |

SEZIONE II

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE

Articolo 128: “Verifica delle contestazioni”

Il testo dell’Articolo 128, comma 128.4, è così modificato:

| <i>Testo attuale</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|---|
| <p><i>(omissis)</i></p> <p>128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.</p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p><i>(omissis)</i></p> <p>128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |

CAPO III

CONTROVERSIE SUL MERCATO

Articolo 131: “Collegio dei Probiviri”

Il testo dell'Articolo 131 è abrogato:

| <i>Testo attuale</i> | <i>Nuovo Testo</i> |
|--|---|
| <p>131.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME è nominato il Collegio dei Probiviri.</p> | <p>131.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME è nominato il Collegio dei Probiviri.</p> |
| <p>131.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente supplente.</p> | <p>131.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente supplente.</p> |
| <p>131.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonché di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina.</p> | <p>131.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonché di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina.</p> |
| <p>131.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresì stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività del Collegio.</p> | <p>131.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresì stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività del Collegio.</p> |
| <p>131.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previa opportune verifiche, può revocare la nomina di uno o più componenti o dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficoltà nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o più componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.</p> | <p>131.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previa opportune verifiche, può revocare la nomina di uno o più componenti o dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficoltà nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o più componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.</p> |
| <p>131.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del</p> | <p>131.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del</p> |

| | |
|---|---|
| <p>contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.</p> <p>131.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio è chiamato ad adottare è tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvederà alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina.</p> <p>131.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 131.3 e di revoca di cui ai precedenti commi 131.5 e 131.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che può respingere le dimissioni stesse per una sola volta.</p> <p>131.9 In caso di sopravvenuta incompatibilità, decadenza, revoca o dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.</p> | <p>contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.</p> <p>131.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio è chiamato ad adottare è tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvederà alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina.</p> <p>131.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 131.3 e di revoca di cui ai precedenti commi 131.5 e 131.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che può respingere le dimissioni stesse per una sola volta.</p> <p>131.9 In caso di sopravvenuta incompatibilità, decadenza, revoca o dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.</p> |
|---|---|

Articolo 132: "Ricorso al Collegio dei Probiviri"

Il testo dell'Articolo 132 è abrogato:

| Testo attuale | Nuovo Testo |
|--|---|
| <p>132.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130 può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.</p> | <p>132.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130 può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.</p> |
| <p>132.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 116 e al precedente comma 132.1, il Collegio dei Probiviri è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1.</p> | <p>132.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 116 e al precedente comma 132.1, il Collegio dei Probiviri è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1.</p> |
| <p>132.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilità, sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera</p> | <p>132.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilità, sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera</p> |

| | |
|--|---|
| <p>raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione, oppure d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso. <p>132.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno l'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) decisione del GME oggetto del ricorso; b) motivi del ricorso; c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione. | <p>raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione, oppure d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso. <p>132.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno l'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) decisione del GME oggetto del ricorso; b) motivi del ricorso; c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione. |
|--|---|

Articolo 133: "Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie"

Il testo dell'Articolo 133 è abrogato:

| Testo attuale | Nuovo Testo |
|---|---|
| <p>133.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3, abbia esito negativo, l'operatore può chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica.</p> <p>133.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 133.1, il Collegio dei Probiviri è integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori.</p> <p>133.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 133.2 è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata.</p> <p>133.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 133.1, vi sia parità di voti,</p> | <p>133.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3, abbia esito negativo, l'operatore può chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica.</p> <p>133.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 133.1, il Collegio dei Probiviri è integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori.</p> <p>133.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 133.2 è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata.</p> <p>133.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 133.1, vi sia parità di voti,</p> |

| | |
|--|---|
| prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per l'istituto affidatario. | prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per l'istituto affidatario. |
|--|---|

Articolo 134: "Collegio arbitrale"

Il testo dell'Articolo 134 è così modificato:

| Testo attuale | Nuovo testo |
|---|---|
| 134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. | 134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. |
| 134.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. | 134.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. |
| 134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni più ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. | 134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni più ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. |
| 134.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri. | 134.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri. |
| 134.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. | 134.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. |
| 134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. | 134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. |
| 134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME. | 134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME. |